

Codice DB1111

D.D. 9 dicembre 2010, n. 1498

Azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" (CN). Rinnovo concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e successive modificazioni, con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 87 del 31.03.1999 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "La Maladecia" di complessivi ha 2994, ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica venatoria delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore del Presidente pro-tempore della sezione Comunale Cacciatori di Vinadio, Sig. Vigna Lauro Bruno, fino al 31.07.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 77 del 23.04.2003 con la quale si prendeva atto della nomina a Presidente della sezione comunale Cacciatori di Vinadio, nella persona del Sig. Trocello Andrea Stefano, e l'intestazione della concessione al medesimo;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 88 del 30.05.2005 con la quale veniva rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "La Maladecia" fino al 31.01.2011;

vista l'istanza in data 25.10.2010, del Sig. Trocello Andrea Stefano direttore concessionario dell'azienda faunistico-venatoria suddetta, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione;

preso atto della dichiarazione resa che nessuna modificazione anche di carattere agro-fauno-forestale si è verificato nello stato di fatto dell'azienda agri-turistico-venatoria;

preso atto che il Consorzio in scadenza il 1.08.2011 è automaticamente rinnovato, sei anni in sei anni, fino al 1.08.2017 ai sensi all'art. 4 dello Statuto repertorio n. 1199 e fascicolo n. 207 del 2.02.1969;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

viste le risultanze del sopralluogo del 24.11.2010;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del direttore concessionario rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 87 del 31.03.1999, fino alla conclusione della stagione venatoria e cioè al 31.01.2017;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

vista la l.r. 70/96;

determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria denominata “La Maladecia” di complessivi ha 2994, ubicata nel Comune di Vinadio e ricadente nella zona faunistica venatoria delle Alpi della Provincia di Cuneo, in favore del Presidente pro-tempore della sezione Comunale Cacciatori di Vinadio, Sig. Trocello Andrea Stafano, fino al 31.01.2017.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 70/96, nella D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e successive modificazioni, nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e successive modificazioni, nella determinazione dirigenziale n. 87 del 31.03.1999.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del D.P.G.R. n. 8/2002.

Il Dirigente
Carlo Di Bisceglie